



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/04/2026

OGGETTO: MODIFICA SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore 19.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Cobianchi Milani Manuel	SI
Magnani Gianpiero	SI	Strozzi Chiara	SI
Scanarotti Sara	SI	Pernice Mauro	SI
Valizia Claudio	NO	Frigio Luciano Angelo	SI
Siviero Rina Franca	SI		
Vercesi Nicole	SI		
Bensi Lucia	SI		

Presenti : 10 Assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Mario Campana.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce: "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

PRESO ATTO CHE l'art. 3/comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 - ha disposto la proroga dei termini di approvazione dei piani finanziari rifiuti e Tari, a decorrere dall'anno 2022, al 30 aprile di ciascun anno in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che il Comune di Portalbera, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (PEC prot.n. 1592 del 18.04.2025) il PIANO TARIFFARIO TARI 2025 ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

VISTI:

l'art. 1/ cc. 639-703 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI - tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

l'art. 1/ c. 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che è stata APPROVATA la deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.04.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario (PEF) 2024- 2025 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 per cui - nel piano tariffario Tari 2025 risulta un importo complessivo di € 248.198,00, di cui € 226.545,00 per Costi Variabili ed € 21.653,00 per Costi Fissi;

COMUNE DI: PORTALBERA

mercoledì 19 febbraio 2025

Piano tariffario T.A.R.I. anno d'imposta 2025

14:11:17

Prospetto di calcolo delle tariffe

Costi variabili:	226.545,00
Costi fissi:	21.653,00
Totale costi	248.198,00
Quantità rifiuti raccolta KG:	894.870

Entrate da tariffa puntuale:	0,00
Entrate tariffarie Dpr 158/99	248.198,00

CONSIDERATO CHE il Piano Tariffario per l'anno 2025 predisposto dal Comune di Portalbera ha lo scopo di fornire i dati utili ai fini della determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2025; **RICEVUTA** - con nota nr 1033 del 07.03.2024 - da BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. la comunicazione avente ad oggetto "BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. - 07/03/2024 - 0001346 REVISIONE OBBLIGATORIA PEF 2024-2025" con tutti gli allegati al PEF 2024-2025;

RICORDATO CHE la TARI:

assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 L.147/2013); deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 L. 147/2013); fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 comma 666;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2023;

VISTO pure l'art. 1/comma 527 della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116, con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

DATO ATTO che l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, a partire dall'anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026), ha introdotto il bonus sociale rifiuti e garantisce una riduzione della spesa per il servizio di gestione rifiuti a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio economico.

PRESO ATTO che Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE;

VALUTATA la necessità di aggiornare e modificare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2026 in modo tale da garantire il riconoscimento del bonus sociale rifiuti:

- Acconto pari al 60% della TARI utilizzando le tariffe del 2025 da riscuotere in un'unica soluzione o in tre rate:
 - 1^ rata entro il 30.6.2026;
 - 2^ rata entro il 31.7.2026;
 - 3^ rata entro il 31.8.2026;
 - Rata unica entro il 30.6.2026;
- Saldo, calcolato sulle tariffe che saranno approvate per l'anno corrente, entro il 31.12.2026;

DATO ATTO CHE la L. 199/2025 articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari.

VALUTATO di procedere all'aggiornamento e modifica delle scadenze TARI anno 2026 in attesa dell'approvazione definitiva del PEF 2026-2029 secondo il MTR-3 entro il 31.7.2026;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

SULLA scorta di pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi art. 49 D. Lgs 267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) **DI STABILIRE**, relativamente alle tariffe TARI 2026, le seguenti scadenze di pagamento:

- Acconto pari al 60% della TARI utilizzando le tariffe del 2025 da riscuotere in un'unica soluzione o in tre rate:
 - 1^ rata entro il 30.6.2026;
 - 2^ rata entro il 31.7.2026;
 - 3^ rata entro il 31.8.2026;
 - Rata unica entro il 30.6.2026;

- Saldo, calcolato sulle tariffe che saranno approvate per l'anno corrente, entro il 31.12.2026;

3) **DI DARE ATTO** CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19/comma 7 del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13/comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **MODIFICA SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2026

Il Responsabile di Settore

Maria Cristina Torreggiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Cristina Torreggiani

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO CAMPANA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 12/05/2026
Mario Campana in data 05/05/2026